

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2773

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSINO, ALINOVİ, LA TORRE, PEGGIO, BRINI, MACCIOTTA, SPATARO, BARCELLONA, BOGGIO, BOTTARI, PERNICE, RINDONE, RIZZO, CERRINA FERONI

Presentata il 30 luglio 1981

Modifiche delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, in materia di devoluzione alle regioni ed agli enti locali del Mezzogiorno di una aliquota dei canoni derivanti dalla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche anno la Sicilia e altre regioni meridionali sono al centro di una intensa attività di ricerca nel settore petrolifero ad opera di grandi gruppi pubblici e privati, italiani e stranieri (Montedison, Agip, Fiat, Gulf, ecc.).

A ciò grandi gruppi privati ed enti di Stato sono spinti, come è noto, dall'enorme crescita dei costi del petrolio, dalle difficoltà registratesi, anche in tempi recenti nel nostro paese, negli approvvigionamenti energetici e dall'approntamento di nuove sofisticate tecnologie di ricerca ed estrazione del petrolio. Si è aperta, nei fatti, una nuova stagione della ricerca petrolifera in Sicilia e in altre aree del paese.

Scopo della presente proposta di legge è di far sì che, attraverso modifiche ad alcune delle norme vigenti in materia, i territori oggetto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, possano ricavare concreti benefici, in termini di sviluppo, dalle suddette attività. Sorge, quindi, accanto al vitale problema dell'allargamento delle fonti di approvvigionamento energetico del paese, anche la imprescindibile necessità di garantire alle popolazioni interessate che il tutto non si risolva, come è accaduto nel passato e ancora oggi, in Sicilia, particolarmente nel ragusano, con la Gulf prima e con la Somicem oggi, nella ennesima sottrazione di preziose risorse materiali senza beneficio alcuno per le comunità interessate.

Occorre offrire nuove opportunità, nuove occasioni di lavoro e di sviluppo alle popolazioni, modificando la normativa vigente in materia di compartecipazione delle Regioni e degli enti locali alle entrate derivanti dai canoni che le società pagano per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi.

La legge 21 luglio 1967, n. 613, che disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, all'articolo 33 stabilisce che il titolare di ciascuna concessione « è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto di coltivazione pari all'8 per cento delle quantità di idrocarburi liquidi e al 5 per cento di idrocarburi gassosi estratti ».

L'articolo 24 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, stabilisce che « l'aliquota in natura quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 » cioè nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, ecc. « è per una terza parte devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale. A tale

scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificata dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore ».

Evidentemente tale normativa sconta il limite di essere stata predisposta in un periodo in cui ancora non erano state istituite le Regioni a statuto ordinario e comunque di essere stata informata, per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, ad una concezione centralistica ed anti-autonomistica.

Per superare tali limiti, nell'ambito del dibattito aperto nel paese e nel Parlamento sul superamento della Cassa per il mezzogiorno e sulla necessità di scelte conseguentemente autonomistiche, ci auguriamo che la presente proposta di legge trovi positiva e sollecita accoglienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 24 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'aliquota in natura prevista dall'articolo 22, quando è corrisposta per concessioni di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 618, è per il 6 per cento riservata alle regioni in cui sono effettuate le coltivazioni, per essere destinato allo sviluppo delle attività economiche, all'incremento industriale ed alla difesa territoriale ed ambientale.

A tale scopo, lo Stato versa, annualmente, l'importo corrispondente al valore di detta quota alle regioni interessate. Con decreto del presidente della giunta regionale il 50 per cento di tale importo è assegnato a tutti i comuni ricadenti nel territorio provinciale interessato, in proporzione alle relative popolazioni, per l'esercizio delle funzioni comunali attinenti le finalità di cui al comma precedente ».

ART. 2.

All'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'aliquota in natura quando è corrisposta per concessioni di coltivazioni relative a giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi siti nella piattaforma continentale adiacente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 618, è riservata per il 60 per cento alle regioni prospicienti il tratto di mare in cui sono effettuate le coltivazioni, per essere destinato allo sviluppo delle attività economiche, all'incremento industriale e alla difesa territoriale ed ambientale.

A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente a tale quota alle regioni interessate. Con decreto del presidente della giunta regionale il 50 per cento di tale importo è assegnato a tutti i comuni ricadenti nel territorio provinciale prospiciente i giacimenti in proporzione alle relative popolazioni, per lo esercizio delle funzioni comunali attinenti le finalità del comma precedente ».